

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2452 del 27/05/2020
Oggetto	FE05A0219 - VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO IN VIA CANTONCINO 2, NEL COMUNE DI ARGENTA (FE) - RICHIEDENTE: DELTA SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2518 del 27/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE  
PROCEDIMENTO FE05A0219  
VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI  
ACQUE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO IN VIA CANTONCINO 2,  
NEL COMUNE DI ARGENTA (FE)  
RICHIEDENTE: DELTA SRL

### **LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

**PREMESSO CHE:**

- in data 13/03/2019 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PG/2019/40939 in pari data, la domanda di variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione di derivazione di acque sotterranee FE05A0219 a nome della Ditta Delta srl (C.F./P.IVA 01435490196) con sede legale in Via Regina della Scala n. 2 nel Comune di Soncino (CR);
- la concessione FE05A0219 era stata originariamente rilasciata quale concessione preferenziale alla Ditta Martinella srl con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 8083 del 8/06/2006 per una portata massima di 10,0 l/s ed un volume annuo di 51.100 mc;
- con istanza acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna in data 5 gennaio 2007 la Ditta Martinella srl richiedeva il rinnovo della concessione in oggetto e con successiva comunicazione di data 19/02/2008 la Ditta Delta srl richiedeva il cambio di titolarità della concessione a seguito di conferimento di ramo di azienda da parte della Ditta Martinella srl;
- la domanda di variante sostanziale presentata dalla Ditta Delta srl in data 13/03/2019 prevede la derivazione mediante i due pozzi esistenti per una portata massima complessiva di 15 l/s ed un volume massimo annuo di 120.000 mc;
- a seguito della verifica della documentazione ricevuta, con nota prot. n. PG/2019/69499 del 2/05/2019 questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Ditta Delta srl di fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto;
- la documentazione in questione è stata inviata dal richiedente ed acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/87129 del 3/06/2019;

VERIFICATO che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento in parola;

**DATO ATTO CHE:**

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €;

- con nota prot. n. PG/2019/58344 del 11/04/2019 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara ed all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere di cui sopra, si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 3 della L 124/2015;
- l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha rilasciato il Nulla Osta e la Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza con Provvedimento n. 315 del 23/09/2019, acquisito da questo Servizio al prot. n. PG/2019/164606 del 24/10/2019, nel quale non vengono definite particolari condizioni per la realizzazione del progetto;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 138 del 2/05/2019 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta Delta srl e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- i pozzi oggetto della domanda di concessione sono ubicati nel Comune di Argenta (FE) in località Anita su terreni di proprietà del richiedente censiti nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 184 Mappale 164 (pozzo 1) e Foglio 184 Mappale 163 (pozzo 2) ed identificati dalle seguenti coordinate UTM\* (RER) X=746952 Y=939895 (pozzo 1) e X=746957 Y=940153 (pozzo 2);
- le principali caratteristiche costruttive dei pozzi sono di seguito elencate:

#### Pozzo 1

- anno di realizzazione                    1970
- profondità                                    220 m
- diametro                                      159 mm (esterno)
- profondità filtri                            180 – 220 m
- tipo pompa                                    elettropompa sommersa
- potenza pompa                              4 kW
- portata di esercizio                        5 l/s
- contatore                                      presente
- testa pozzo all'interno di manufatto in c.a. fuori terra

#### Pozzo 2

- anno di realizzazione            1969
  - profondità                            216 m
  - diametro                              159 mm (esterno)
  - profondità filtri                    180 – 216 m
  - tipo pompa                            elettropompa sommersa
  - potenza pompa                      11 kW
  - portata di esercizio                10 l/s
  - contatore                             presente
  - testa pozzo all'interno di tombino chiuso da coperchio
- entrambi i pozzi sono sprovvisti di foro di ispezione e di rubinetto per il prelievo di campioni;
  - la domanda di concessione è volta a soddisfare i fabbisogni idrici dell'allevamento zootecnico, con una presenza media annuale di 20.000 capi, e nello specifico vengono utilizzate per l'abbeveraggio degli animali e per la pulizia;
  - per tale fine viene richiesto un volume massimo annuo di 120.000 mc, corrispondente ad un consumo di 6 mc/capo/anno;
  - i due pozzi vengono utilizzati contemporaneamente con innesco regolato mediante sonda di livello presente nel bacino di accumulo;
  - ai fini del risparmio idrico nell'allevamento sono adottati dispositivi di abbeverata antispreco e recupero delle perdite;
  - le fonti di approvvigionamento alternative prese in considerazione, costituite dagli scoli irrigui consortili presenti in zona, non garantiscono la necessaria continuità di alimentazione e le caratteristiche qualitative richieste;
  - secondo quanto riportato nello studio idrogeologico allegato alla domanda in esame, l'acquifero captato dai pozzi in oggetto è attribuibile al Complesso Acquifero A4 di cui allo schema idrostratigrafico della pubblicazione "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER-ENI, 1998), presente ad una profondità compresa tra 180 e 220 m dal p.c.;
  - al fine di definire i parametri idrodinamici dell'acquifero sfruttato e di verificarne il comportamenti nelle condizioni di esercizio in data 21/05/2019 è stata realizzata un prova di porta a gradini nel pozzo n. 2 con portata massima corrispondente alla portata di esercizio del pozzo (10 l/s);
  - la curva portate/abbassamenti ottenuta mostra un andamento rettilineo evidenziando che alla portata di esercizio di 10 l/s il deflusso è sostanzialmente laminare e non viene raggiunta la portata critica del pozzo;
  - dalla prova di porta si ricavano i seguenti parametri idrogeologici: trasmissività (T)  $6,98 \times 10^{-4}$  m<sup>2</sup>/s, permeabilità (K)  $1,94 \times 10^{-5}$  m/s;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Costiera - confinato" (codice 0640ER-DQ2-PCC)

come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo “buono”;

- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi “lievi” (portate inferiori a 50 l/s) e che la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere “bassa”;
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di “attrazione”;
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VERIFICATO inoltre che i quantitativi richiesti sono conformi ai criteri definiti nella DGR 1195/2016 in materia di valutazione della congruenza di quanto richiesto con l'uso effettuato;

ACCERTATO CHE:

- i pozzi in esame non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- ricadono all'interno di siti della Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4060002 “Valli di Comacchio e Pineta di Classe” e all'interno dell'Area contigua (AGR-a) del Parco Regionale del Delta del Po – Stazione Valli di Comacchio, al cui riguardo l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha rilasciato i provvedimenti di competenza;
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta (uso zootecnico) è da assimilare, alla luce dei criteri definiti dalla DGR 1225/2001 e della relativa nota interpretativa del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna prot. n. PG/2020/332951 del 04/05/2020, all'uso “igienico ed assimilati”, di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999, il cui importo base è definito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 65/2015;
- i canoni relativi alle annualità pregresse risultano regolarmente versati dalla ditta richiedente;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 2/2015 è pari all'importo minimo di 250 €;
- agli atti di questo Servizio risulta già versata una cauzione pari a 136,70 € al momento del rilascio della concessione preferenziale a nome della Ditta Martinella srl, somma che ai sensi dell'art. 28, comma 2 del RR 41/2001 è da considerare riferibile alla Ditta richiedente Delta srl;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi richiesti;
- che sia comunque necessario adeguare le opere di presa dotando le teste pozzo di foro di ispezione per la realizzazione di misure piezometriche e di rubinetto per il prelievo di campioni;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 20/05/2020 (assunta agli atti con prot. n. PG/2020/74048 del 21/05/2020);

RITENUTO che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2029 nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente in data 20/05/2020 ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2020/74048 del 21/05/2020;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

#### D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Delta srl (C.F./P.IVA 01435490196) con sede legale in Via Regina della Scala n. 2 nel Comune di Soncino (CR), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico in Via Cantoncino n. 2, località Anita, nel Comune di Argenta (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite i due pozzi esistenti ubicati catastalmente al Foglio 184 Mappale 164 (pozzo 1) e Foglio 184 Mappale 163 (pozzo 2) del Catasto Fabbricati comunale ed identificati dalle seguenti coordinate UTM\* (RER) X=746952 Y=939895 (pozzo 1) e X=746957 Y=940153 (pozzo 2);
- c) di stabilire che la portata massima derivabile è pari a 5 l/s (pozzo 1) e 10 l/s (pozzo 2) per un volume annuo complessivamente prelevabile di 120.000 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei e tarati strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatori);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di prescrivere la realizzazione dei seguenti interventi di adeguamento di entrambi i pozzi:
  - la flangia della bocca pozzo dovrà essere dotata di tubazione passante di diametro interno adeguato all'inserimento di freatimetro e dotata di chiusura con tappo filettato;

- sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- g) di stabilire che entro due mesi dal rilascio della presente concessione dovrà essere trasmessa a questo Servizio apposita relazione a firma congiunta del richiedente e della ditta esecutrice illustrante gli interventi di cui sopra, corredata da adeguata documentazione fotografica;
  - h) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
  - i) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
  - j) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2029 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001 o al verificarsi di eventi che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001;
  - k) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
  - l) di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2020 è pari ad **€ 164,89**, somma che è stata versata mediante bonifico bancario in data valuta 20/05/2020 sul conto corrente postale con IBAN IT 42 C 07601 02400 001018766582 intestato a Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Ferrara;
  - m) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma dovuta quale integrazione al deposito cauzionale per un importo di **€ 113,30**, somma che è stata versata in data valuta 20/05/2020 mediante bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; la cauzione complessiva pari a 250,00 € potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione;
  - n) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
  - o) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a calcolare e versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;

- p) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- q) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- r) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- s) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE  
*Dott.ssa Marina Mengoli*  
*firmato digitalmente*

## DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico in Via Cantoncino n. 2 nel Comune di Argenta (FE) richiesta dalla Ditta Delta srl (C.F./P.IVA 01435490196) con sede legale in Via Regina della Scala n. 2 nel Comune di Soncino (CR), Procedimento cod. n. FE05A0219.**

### ART. 1 – UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

I pozzi sono ubicati in Via Cantoncino n. 2, località Anita, nel Comune di Argenta (FE) ed sono collocati catastalmente nel Foglio 184 Mappale 164 (pozzo 1) e Foglio 184 Mappale 163 (pozzo 2) del Catasto Fabbricati comunale.

I pozzi sono identificati dalle seguenti coordinate UTM\* (RER) X=746952 Y=939895 (pozzo 1) e X=746957 Y=940153 (pozzo 2).

Le caratteristiche tecniche dei pozzi e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono i seguenti:

#### Pozzo 1

- anno di realizzazione 1970
- profondità 220 m
- diametro 159 mm (esterno)
- profondità filtri 180 – 220 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 4 kW
- portata di esercizio 5 l/s
- contatore presente
- testa pozzo all'interno di manufatto in c.a. fuori terra

#### Pozzo 2

- anno di realizzazione 1969
- profondità 216 m
- diametro 159 mm (esterno)
- profondità filtri 180 – 216 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 11 kW
- portata di esercizio 10 l/s

- contatore presente
- testa pozzo all'interno di tombino chiuso da coperchio

## **ART. 2 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di due pozzo, per una portata massima di 15 l/s (5 l/s dal pozzo 1 e 10 l/s dal pozzo 2) e per un volume complessivo concesso di 120.000 metri cubi annui.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso per uso zootecnico al servizio dell'allevamento in località Anita nel Comune di Argenta (FE).

## **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

La concessione è assentita fino al 31/12/2029, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

## **ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara” tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario (IBAN IT 42 C 07601 02400 001018766582) indicando il numero di pratica

all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

#### **ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE**

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ART. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario dovrà provvedere all'adeguamento di entrambi i pozzi realizzando i seguenti interventi:

- la flangia della bocca pozzo dovrà essere dotata di tubazione passante di diametro interno idoneo all'inserimento di freatometro e dotata di chiusura con tappo filettato;
- sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

Entro due mesi dal rilascio della presente concessione dovrà essere trasmessa a questo Servizio apposita relazione a firma congiunta del richiedente e della ditta esecutrice illustrante gli interventi di cui sopra, corredata da adeguata documentazione fotografica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento degli strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatori) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dai singoli pozzi dovranno essere comunicati, assieme alle letture dei contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo - ivi compresa la sostituzione o la modifica delle pompe - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE05A0219**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

#### **ART. 7 – CHIUSURA DEI POZZI E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE**

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura dei pozzi, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura dei pozzi dovrà essere tale da impedire possibili fenomeni di inquinamento delle falde e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

#### **ART. 8 – REVOCA/DECADENZA**

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

## **ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**